



24381-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

UGO BELLINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 732/2022

GABRIELLA CAPPELLO

UP - 12/05/2022

ALESSANDRO RANALDI

R.G.N. 17242/2021

ANNA LUISA ANGELA RICCI

FABIO ANTEZZA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di CHIETI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

lette le conclusioni della Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni della difesa della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni della difesa dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Chieti con la statuizione indicata in epigrafe, in qualità di giudice d'appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Chieti ha condannato _____ per lesioni personali lievi in offesa di _____ (costitutosi parte civile) oltre che al risarcimento dei danni.

L'imputato è stato in particolare ritenuto responsabile per le lesioni conseguenti ad un morso alla mano subito dal soggetto passivo nell'intento di difendere il proprio cane aggredito, sulla pubblica via, da parte di tre cani di razza pitbull di proprietà dell'imputato, privi di museruola.

2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il motivo unico si deduce (punto 1.1) la carenza di motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto e, in particolare, in merito alla sussistenza del profilo della colpa. La sentenza d'appello, in sostanza, si mostrerebbe inadeguata in quanto un'attenta analisi delle risultanze istruttorie, a dire del ricorrente, avrebbe certamente permesso di addivenire a una valutazione in termini di idoneità del luogo di custodia dei cani (recinzione sita all'interno di abitazione privata).

2.2. La motivazione sarebbe altresì contraddittoria in ragione della rilevante diversità tra quanto dedotto dal giudice e quanto invece sostenuto dai testimoni (punto 1.2).

2.3. L'inadeguato apparato motivazionale in punto di verifica della sussistenza della colpa e in merito alla valutazione del compendio probatorio, invece, fondano l'ultimo profilo di censura (punto 1.3).

Nel dettaglio, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale al fine di sostenere la responsabilità come affermata in primo grado non appaiono al ricorrente sufficienti al fine della prova del nesso di causalità tra condotta e evento oltre che per il superamento della soglia del ragionevole dubbio. A fronte degli elementi probatori emergenti dall'istruttoria, il giudice d'appello avrebbe in particolare accertato, con un salto logico, l'omessa recinzione dei cani (interna all'abitazione) e esclusa la liberazione degli stessi a opera di un soggetto introdottosi all'interno dell'abitazione e poi fuggito scavalcando la recinzione e non tramite il cancello ivi presente. Il giudice d'appello avrebbe così immotivatamente escluso un'ipotesi alternativa tale, se provata, da escludere la responsabilità dell'imputato in termini di difetto di custodia e di imputabilità

dell'evento a esso, con conseguente violazione del principio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Per il ricorrente, difatti, sarebbe oltre che credibile anche plausibile quanto quella operata dal giudice, la propria ricostruzione dei fatti. Per la tesi difensiva, in particolare, i cani si sarebbero allontanati dal luogo di custodia, la recinzione interna all'abitazione, grazie all'opera del soggetto sconosciuto introdottosi in essa il quale, poi, avrebbe abbandonato i luoghi scavalcando la recinzione (come evidenziato dalle immagini del sistema di videosorveglianza) e non utilizzando il cancello che, in origine chiuso, avrebbe egli stesso aperto.

3. Sono state depositate conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura Generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi, in termini d'inammissibilità del ricorso, dalla costituita parte civile, in termini di inammissibilità e comunque d'infondatezza delle doglianze, e dalla difesa dell'imputato che invece ha insistito (anche con memoria) nell'accoglimento delle censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo unico di ricorso, anche al netto del tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria, a quelle della Corte territoriale, è inammissibile in quanto tutti i profili con esso dedotti si sostanziano in censure motivazionali, come innanzi esplicitato (paragrafi nn. 2.1, 2.2 e 2.3 del «ritenuto in fatto»).

2. Deve difatti in questa sede essere ribadito il principio per cui, ai sensi degli artt. 606, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. e 39-*bis* del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Billo, Rv. 275557-01).

In merito è stata peraltro già ritenuta dalla Suprema Corte manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39-*bis*, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione, potendo il legislatore, anche per l'assenza di vincoli sovranazionali, differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio, essendo, in particolare, ragionevole modulare diversamente l'accesso al giudizio

di legittimità per i procedimenti aventi ad oggetto violazioni di minore entità cui non seguano sanzioni detentive (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417-01).

3. L'inaammissibilità caratterizza anche il profilo di doglianza prospettato in termini di violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e in particolare della regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», ancorché, in realtà, si tratta di censura solo formalmente indicata come deducibile una violazione di legge ma volta surrettiziamente a dedurre alternative valutazioni di merito e una conseguente diversa ipotesi ricostruttiva.

3.1. La regola di giudizio compendiata nella formula che il ricorrente assume violata («al di là di ogni ragionevole dubbio»), difatti, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01).

3.2. Ne consegue, deve aggiungersi in questa sede, l'inaammissibilità della censura della regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» proposta avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso, come innanzi chiarito, può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.

3.3. In ogni caso, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non, come nella specie, meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).



4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). Segue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 12 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Fabio Antezza



Il Presidente

Ugo Bellini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 24/06/2022

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

